



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

viale Miramare – 34151 TRIESTE (TS)

www.miramare.beniculturali.it

tel: 040 224143

e-mail: mu-mira@beniculturali.it

pec: mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Determina a contrarre

Oggetto: Affidamento diretto di opera di sostituzione urgente di cornici di opere d'arte, parte per accordo con i prestatori, parte per danneggiamento, a conclusione della mostra *Marcello Dudovich. Fotografia tra arte e passione* presso le Scuderie del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare.

Importo complessivo: pari a € 2.420,00 (Euro duemilaquattrocentoventi/00) oltre ad IVA e contributi previdenziali se dovuti come per legge, compresi oneri per la sicurezza ed ogni eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili.

Smart CIG: ZB3326A4A6

CUP:.....

Termine conclusione lavori: 07/06/2021

Approvazione Ufficio contabilità: dd 02/07/2021.

IL DIRETTORE

CONSIDERATA la necessità di porre in essere ogni operazione utile/indispensabile a garantire ed assicurare la piena funzionalità della struttura e la efficiente erogazione dei servizi;

PREMESSO che nell'ambito dell'organizzazione della mostra "Marcello Dudovich (1878-1962) - Fotografia fra arte e passione, svoltasi presso le Scuderie del Museo storico e il parco del Castello di Miramare di Trieste e che si è conclusa il 10 gennaio 2021, si era stipulato con il co-organizzatore max museo di Chiasso una convenzione/accordo quadro (repertoriata al prot. MiBAC|MU-MIRA|18/10/2019|0001859-P) per l'organizzazione della mostra su due sedi espositive;

PREMESSO ALTRESÌ che nella citata convenzione all'art. 4 comma B era stabilito che il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, per ottimizzare i costi e l'uso delle casse e degli imballi avrebbe incaricato a sue spese la ditta APICE srl dei trasporti e restituzione ai prestatori delle opere in mostra;

VISTO che il Museo Storico e Parco del Castello di Miramare, a causa della riduzione dell'afflusso di visitatori dovuto all'emergenza epidemiologica da virus Covid 19, si è trovato a fronteggiare le recessioni, parziali o totali, delle Concessioni in atto o di parte dei servizi in capitolato da parte di alcune società affidatarie;

CONSIDERATO che la società Civita Tre Venezia, concessionaria incaricata per la produzione, gestione e

promozione di due mostre da tenersi nel comprensorio del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, ha deciso autonomamente di recedere dalla Concessione in atto con Scrittura Privata di Risoluzione Consensuale, prot. MIBACT|MIBACT_MUMIRA|09/07/2020|0002213-P| [28.16/3/2020] rimettendo in una situazione di urgenza ogni onere organizzativo e gestionale in capo al Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

CONSIDERATO che alla conclusione della mostra Marcello Dudovich, il giorno 10 gennaio 2021, con la necessità di restituire le opere in mostra ai proprietari entro il 30 gennaio 2021, data di scadenza della copertura assicurativa, si è ritenuto di richiedere il Servizio allo stesso operatore economico che, per conto del co-organizzatore max museo di Chiasso, aveva curato il trasporto delle opere presso la sede delle Scuderie, al fine di ottimizzare i costi logistici e l'uso di casse e imballi, come indicato nella convenzione succitata;

CONSIDERATO che alla suddetta conclusione della Mostra, si sono rilevati danneggiamenti alle cornici la cui causa risulta ignota proprio a causa delle problematiche susseguitesì in seguito all'abbandono dell'incarico di gestione da parte della Concessionaria;

RITENUTO opportuno per il buon nome del Museo provvedere, in somma urgenza e in analogia all'art.27 del Codice dei Beni Culturali, al ripristino immediato delle cornici danneggiate, dando subitaneo incarico alla suddetta ditta Apice di eseguire il lavoro di integrazione/restauro in fase di riconsegna;

RICHIAMATA l'urgenza del Servizio richiesto, nell'interesse istituzionale del Museo Storico e Parco del Castello di Miramare, in rapporto alla necessità di fornire i servizi ai visitatori ed al contempo svolgere le attività economico-contabili derivanti;

VISTO che il riscontro economico dei costi sostenuti dalla ditta Apice Venezia Srl, con sede in via Mutinelli 23/1, 30173 Mestre, Venezia per il lavoro urgente eseguito, inviato e registrato a consuntivo al protocollo MIC|MIC_MU-MIRA|08/07/2021|0001966-A, così come presentato dalla ditta Apice Venezia Srl, bene ha risposto alle specifiche e articolate esigenze del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, per competenza qualitativa e tecnica, nonché in ragione dei necessitati urgenti termini di rapidità, efficienza, ed altresì di economicità correlata;

CONSTATATA altresì la complessiva congruità dei prezzi, in rapporto ai servizi necessitati, indicati nelle offerte presentate a questo Ente museale direttamente dalla ditta succitata, come da offerta protocollata sopra indicata;

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89" e s.m.i.;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei statali" e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016 n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della L. 28 dicembre 2015, n. 208", che all'articolo 6 comma 1 lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, N. 169;

VISTO il D.L. 1 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” il quale ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della Cultura;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017, Rep. n. 321, di conferimento dell’incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO l’art. 5 dello Statuto del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare approvato dal Ministro della Cultura con decreto n. 131 dd. 25.03.2021;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 21 aprile 2021, Rep. n. 351, di rinnovo dell’incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO l’art. 14 e ss. del D.M. 22 agosto 2017 n. 154, recante Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che: “l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto”, con le precauzioni indicate nelle Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con L. 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

VISTO, altresì, l’art. 1 della L. 11 settembre 2020 n. 12, come modificato dal D.L. 77/2021, il quale al comma 1 prevede che “in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.”, nonché il comma 2 ove si stabilisce che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro”, procedendo anche senza consultazione di più operatori economici;

RITENUTO di procedere all’esecuzione dei lavori in oggetto come sopra specificato, risultando in linea con le esigenze istituzionali, e con procedura sotto soglia in regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l’attività amministrativa;

VISTO l’articolo 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con L. 6 luglio 2012, n. 94, ed ulteriormente modificato dal comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede l’obbligatorietà, anche per l’Amministrazione, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

ACCERTATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi a oggetto servizi comparabili con quelli da acquisire, stante la particolare tipologia delle operazioni di restauro integrativo da svolgere;

ACCERTATO che l'importo complessivo di cui al presente affidamento non supera la soglia prevista dalla legge di € 5.000,00, pertanto comportando la non obbligatorietà di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici succitati;

CONSIDERATO che il preventivo così come presentato dal suddetto operatore economico, risulta bene rispondere alle esigenze specifiche del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare per competenza specifica, capacità tecnica nonché esso si configura come migliore offerta in termini di rapidità, efficienza ed economicità e qualità nei termini del servizio richiesto;

CONSIDERATA la specifica preparazione tecnica pregressa di tale operatore economico, il cui profilo professionale evidenzia una significativa esperienza ed un elevato livello tecnico e qualitativo degli incarichi affidati nel pregresso e constatata la congruità dei prezzi;

INDIVIDUATO il soggetto esterno a cui affidare il servizio necessitato nella ditta Apice Venezia Srl, con sede in via Mutinelli 23/1, 30173 Mestre, Venezia, avente P. IVA 00909950271;

TENUTO CONTO dell'obbligatorietà del C.I.G./Smart C.I.G., a prescindere dall'importo dell'appalto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n.187, per la realizzazione dell'intervento il numero di Smart CIG è quello indicato in intestazione;

ACCERTATA la capienza necessaria sulla relativa Voce di Bilancio;

CONSIDERATO che la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;

CONSIDERATO che la verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico ha dato esito positivo con Protocollo INAIL_26651525 dd 08/07/2021;

VISTO l'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione è nominato, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;

VISTA la non obbligatorietà di predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) per i lavori/servizi oggetto del presente affidamento;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare direttamente a Apice Venezia Srl, con sede in via Mutinelli 23/1, 30173 Mestre, Venezia, avente P. IVA 00909950271, il lavoro di restauro e integrazione di cornici danneggiate dettagliato nel riscontro allegato, eseguito in urgenza entro il 08/07/2021. Tali interventi sono descritti nel consuntivo, prot. MIC\MIC_MU-MIRA\08/07/2021\0001966-A dd 08/07/2021 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, che qui viene integralmente richiamata;
3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Fabio Tonzar, (mail: fabio.tonzar@beniculturali.it.);
4. di impegnare l'importo di € **2420,00 (Euro duemilaquattrocentoventi/00)** oltre ad IVA e contributi previdenziali se dovuti come per legge, compresi oneri per la sicurezza ed ogni eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili a

fronte delle suddette lavorazioni. Tale importo verrà impegnato sul capitolo di bilancio dell'Ente n **1.2.1.065 "Manifestazioni culturali" Esercizio finanziario 2021;**

5. di precisare che, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa non ricorrente;
6. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
7. di dare atto che la liquidazione avverrà in una unica soluzione a presentazione da parte dell'operatore economico di regolare fattura e che il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura;
8. di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione, accettazione e approvazione della Lettera di Incarico da parte della società incaricata;
9. di procedere all'acquisizione di apposita autocertificazione della società affidataria in merito al possesso dei necessari requisiti generali e speciali a cura del RUP;
10. che ai sensi dell'art. 3 della L. 10/08/2010 n.136 e s.m.i. la società aggiudicataria deve adempiere all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio;
11. che il contratto sarà soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché qualora lo stesso evidenzi violazioni al capitolato e/o vizi contrattuali.

Il Direttore

Andreina Contessa, Ph.D.